

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 160

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 19.10.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2

GARA DEL 03/10/2026: CITTA' DI PALERMO - CITTA' DI ACRÌ

Reclamo proposto da: Città di Acri

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla A.S.D. CITTÀ DI ACRÌ C5, avverso l'esito della gara in oggetto valevole per il Campionato Nazionale Serie A2 MASCHILE CALCIO A 5 Girone D disputata il 03/10/2026, osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il giocatore TOMMASO LA BARBERA, nato il 30/08/2005, in posizione irregolare in quanto non avrebbe ancora scontato la squalifica per una giornata rimediata nella precedente stagione sportiva 2025-2026 all'esito della gara Marsala Futsal 2012- Mistral Palermo del 12/04/2026 del Campionato Under 19 Maschile -Play Off Scudetto -1° Turno.

Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Il ricorso è fondato e va accolto

Dagli accertamenti esperiti presso gli uffici competenti è emerso che il giocatore TOMMASO LA BARBERA, nato il 30/08/2005, risulta squalificato per una gara nel C.U. 948/2026 relativo al 1° turno dei Play-off scudetto del Campionato Under 19 Maschile stagione 2025-2026, e che tale giornata di squalifica, a seguito della eliminazione in tale turno della formazione Mistral Palermo, andava scontata per superati limiti di età del giocatore nella nuova categoria di appartenenza in occasione della prima gara ufficiale del Campionato Nazionale Calcio A5 serie A2 2026-2027, che coincide con la gara in questione.

Per tale motivo il giocatore TOMMASO LA BARBERA, non avrebbe potuto prendere parte all'incontro oggetto del presente ricorso in quanto ancora in corso di squalifica.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 109 del 07/10/2026
decide:

- a) di accogliere il ricorso, infliggendo alla società CITTA DI PALERMO C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 19/10/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia